SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

06A00119

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 dicembre 2005, n. **279.**

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in € 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

VII/2

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI SUL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)

Consapevole dell'importanza da attribuire all'attuazione ed allo sviluppo della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;

Convinta del ruolo determinante che il Segretariato Permanente rivestirà in tale ambito;

Ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione delle Alpi e della decisione 7A della VI Conferenza delle Alpi che ha deliberato l'istituzione del Segretariato Permanente;

La VII Conferenza delle Alpi delibera quanto segue:

A. Sede del Segretariato Permanente

La Conferenza delle Alpi delibera l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano.

Le funzioni saranno così distribuite:

La sede di Innsbruck svolgerà le seguenti funzioni:

Sede del Segretario Generale e delle funzioni politiche ed amministrative del Segretariato, in particolare

- La rappresentanza del Segretariato verso l'esterno;
- Le pubbliche relazioni;
- Il supporto politico e tecnico della Presidenza.

La sede di Bolzano svolgerà le seguenti funzioni:

funzioni tecnico-operative, in particolare

- Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA);
- Coordinamento delle attività di ricerca alpina (con, inter alia, Grenoble, Innsbruck, Lugano e Monaco di Baviera);
- Traduzione ed interpretazione.

VII/2

Il Vice Segretario Generale assume una responsabilità speciale per la sede di Bolzano.

Le attività della sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano.

B. Funzioni

1. Il Segretariato Permanente supporta i lavori degli organi istituiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

2. Secondo quanto stabilito dallo Statuto contenuto nell'Allegato I alla presente Decisione, il Segretariato Permanente svolge principalmente le seguenti funzioni :

a) di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;

b) di coordinamento delle attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi;

c) attività di pubbliche relazioni;

d) amministrativa e di archiviazione.

C. Diritto di proposta

Il Segretariato Permanente può, nell'ambito delle sue competenze, sottoporre proposte al Comitato Permanente inerenti tutte le questioni relative alla Convenzione delle Alpi ed ai suoi Protocolli.

D. Nomina del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e del Segretario Generale *ad interim*

1. A capo del Segretariato Permanente è il Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generale sono nominati secondo le modalità indicate nell'Allegato II.

3. E' nominato quale Segretario Generale ad interim il signor Noel Lebel, che resterà in carica fino alla VIII Conferenza delle Alpi.

4. In questo contesto, i Ministri concordano sui termini allegati a questa decisione (Allegato IV).

VII/2

E. Privilegi e immunità

1. Il Segretario Generale è incaricato, a nome e per conto del Segretariato Permanente, di negoziare un accordo di sede con il Paese ospitante il Segretariato Permanente e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Alpi, a stipulare tale accordo.

2. Il Comitato Permanente viene incaricato di preparare una proposta sulle modalità per garantire privilegi e immunità al Segretariato Permanente, al Segretario Generale, al Vice-Segretario Generale ed ai dipendenti del Segretariato Permanente nelle Parti alla Convenzione delle Alpi diverse dallo Stato di sede.

F. Finanziamento

Il finanziamento del Segretariato Permanente avviene in base alle disposizioni contenute nell'Allegato III.

G. Disposizioni finali

1. L'organizzazione interna e le funzioni del Segretariato Permanente sono disciplinate dallo Statuto contenuto nell'Allegato I.

2. Le disposizioni della presente Decisione relative al Segretario Generale valgono, *mutatis mutandis* , per il Segretario Generale *ad interim*.

3. Gli Allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente Decisione.

ALLEGATO I

VII/2

STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

Articolo 1

Funzioni del Segretariato

1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli;

b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.

3. Il Segretariato coordina le attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti:

a. Funge da unità centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A);

b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;

c. Armonizza le attività di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati;

d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.

VII/2

4. Il Segretariato svolge attività di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti:

a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione;

b. Cura l'informazione sulle attività della Convenzione;

c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico;

d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti;

e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.

5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza delle Alpi (Articolo 5, paragrafi 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della Convenzione), nonché le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;

b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonché delle sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;

c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione;

d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilità appropriata ai documenti in esso contenuti;

e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.

VII/2

6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonché dalla Conferenza delle Alpi.

7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente può assegnare specifici compiti al Segretariato.

Articolo 2

Composizione del Segretariato

1. Il Segretariato è composto da un Segretario Generale, da un Vice-Segretario Generale e da quattro dipendenti.

2. Ove necessario, il Segretariato potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.

Articolo 3

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.

2. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato: dirige tutte le attività del Segretariato e ne è responsabile.

3. Il Segretario Generale rappresenta il Segretariato verso l'esterno e può concludere i contratti e altri negozi giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile, necessari affinché il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni.

4. Il Segretario Generale gestisce le risorse finanziarie destinate al Segretariato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione.

5. Il Segretario Generale predispone un rapporto annuale sulle attività svolte dal Segretariato e lo presenta alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.

VII/2

Articolo 4

Vice-Segretario Generale

1. Il Vice-Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.

2. Il Vice-Segretario Generale affianca il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 5

Dipendenti

I dipendenti sono assunti dal Segretario Generale. Nella selezione dei dipendenti, dovrà essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione.

Articolo 6

Gestione finanziaria del Segretariato

1. Il Segretario Generale prepara un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo annuali e li invia alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.

2. Il Comitato Permanente considera il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di cui al paragrafo precedente, e sottopone alla Conferenza delle Alpi suoi eventuali commenti.

3. Il Comitato Permanente può in ogni momento incaricare un soggetto indipendente di verificare la gestione finanziaria del Segretariato Permanente.

4. La Conferenza delle Alpi discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

VII/2

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale ed il personale del Segretariato svolgono il proprio incarico in maniera indipendente e non potranno in alcun caso ricevere istruzioni da parte di qualsiasi Parte Contraente o altra autorità esterna.

2. Il rapporto di lavoro tra il Segretariato, da un lato, e il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale e i dipendenti, dall'altro, è sottoposto alle leggi nazionali dello Stato di sede, per quanto non previsto dalla presente Decisione e dall'Accordo di sede.

ALLEGATO II

VII/2

PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Articolo 1

Ricerca dei candidati

1. Le Parti contraenti effettueranno, sul proprio territorio, una ricerca di candidati, basata su un unico bando internazionale. Tale ricerca dovrà essere basata su principi di trasparenza ed efficienza. Il bando internazionale sarà preparato ed effettuato dal Segretariato Permanente sotto la supervisione del Comitato Permanente.

2. Per la preselezione dei candidati, il Comitato Permanente può istituire un gruppo di lavoro per preparare una lista dei candidati più idonei.

Articolo 2

Nomina

La Conferenza delle Alpi delibera per consenso sulla nomina del Segretario Generale, scegliendolo fra i candidati selezionati ai sensi dell'art. 1.

Articolo 3

Durata della carica

Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui è stato nominato. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica del suo successore.

VII/2

Articolo 4

Selezione del Vice-Segretario Generale

1. Il Vice-Segretario Generale viene nominato, su proposta del Segretario Generale, dal Comitato Permanente. Il Segretario Generale ed il Vice-Segretario Generale non devono avere la stessa cittadinanza.

2. Per la procedura di selezione si dovrà prestare attenzione, nei limiti del possibile, a non assegnare contemporaneamente i posti di Segretario Generale e di Vice-Segretario Generale.

3. Per quanto non esplicitamente previsto per il Vice-Segretario Generale, si applicano, per analogia, le disposizioni sul Segretario Generale.

ALLEGATO III

VII/2

FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO

Articolo 1

1. Il budget annuale del Segretariato Permanente per gli anni 2003-2004 è di 800.000 € (Euro). Tale valore potrà essere riconsiderato al momento della presentazione del successivo bilancio preventivo. L'esercizio finanziario del Segretariato Permanente inizia il primo gennaio di ogni anno.

2. Il budget annuale di cui al paragrafo precedente è ripartito tra le Parti contraenti in quote di contribuzione, secondo la percentuale di ripartizione riportata nella seguente tabella:

	Austria (A)	Svizzera (CH)	Germania (D)	Francia (F)	Liechtenstein (FL)	Italia (I)	Monaco (MC)	Slovenia (S)	
% per Paese	24,5	14,5	8,5	18	2	26,5	2	4	100
Tot per Paese	196.000	116.000	68.000	144.000	16.000	212.000	16.000	32.000	**800.000**

3. Tali percentuali potranno essere riviste, su richiesta di una o più Parti, alla Conferenza delle Alpi, in occasione della sua VIII sessione o di quelle successive. Le percentuali restano in vigore fino a nuova, diversa, decisione della Conferenza delle Alpi.

4. I contributi per il finanziamento del Segretariato Permanente saranno versati il prima possibile, per assicurare la continuità nella gestione del Segretariato Permanente stesso.

Articolo 2

1. Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti in qualunque momento e possono essere usati per finanziare specifiche attività. Tali contributi possono essere effettuati anche *in-kind*.

VII/2

2. I contributi devono essere versati in Euro direttamene sul conto corrente del Segretariato.

Articolo 3

Lo stipendio annuale lordo del Segretario Generale *ad interim* sarà compreso tra un minimo di € 70.000 ed un massimo di € 100.000. L'importo preciso della sua retribuzione sarà stabilito dal Comitato Permanente successivamente alla sua nomina.

Articolo 4

Lo stipendio del Segretario Generale sarà definito dopo la stipula dell'accordo di sede.

ALLEGATO IV

VII/2

I Ministri convengono di attribuire al candidato francese la funzione di Segretario Generale ad interim della Convenzione delle Alpi.

L'Italia ritira la riserva sui meccanismi di implementazione.

I Ministri concordano che durante il mandato del Segretario Generale ad interim, il Vice Segretario Generale debba essere di madre lingua tedesca e un membro del segretariato di madre lingua slovena

L'Italia finanzierà un esperto da designare a cura della Slovenia che opererà a Bolzano.

Accordo

fra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano

PREMESSO

- Che tra gli Stati dell'Arco alpino è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 la Convenzione per la protezione delle Alpi con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993;

- Che in data 30 ottobre 2000 la VI^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'avvio delle procedure per l'istituzione del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e per la selezione delle citta' candidate ad ospitare la sede di detto Segretariato;

- Che a seguito del Bando nazionale emanato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 Dicembre 2001, l'Italia ha individuato la città di Bolzano quale miglior sede nazionale da candidare ad ospitare il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi;

- Che in data 19 novembre 2002 la VII^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano;

- che in base alla Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi la sede di Bolzano svolgerà funzioni tecnico-operative, ed in particolare quelle riguardanti:

  - *Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA);*
  - *Il Coordinamento delle attività di ricerca alpina*
  - *La traduzione e l'interpretazione;*

- che in base alla citata Decisione, le attività della Sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC);

VISTO

- La Convenzione tra il Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e l'EURAC, finalizzata ad assicurare alla sede di Bolzano del Segretariato Permanente un adeguato supporto in termini di personale e di strumenti di lavoro, del 9 gennaio 2002, e allegati;

- La Convenzione fra la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano, l'Accademia Europea di Bolzano, e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, relativo alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, manifestando la disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità della sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, convengono quanto segue:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(a) per «***Convenzione delle Alpi***» si intende la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991.

(b) per «***decisione della VII Conferenza delle Alpi***» si intende la decisione con la quale il 19 novembre 2002 a Merano (Bolzano, Italia), la Conferenza dei Ministri della Convenzione delle Alpi ha istituito il proprio Segretariato permanente con sede ad Innsbruck (Austria) e Sede operativa distaccata a Bolzano (Italia);

(c) per «***Segretariato***» si intende il Segretariato permanente istituito con decisione della VII Conferenza delle Alpi;

(d) per «***Segretario Generale***» si intende il Segretario Generale e il Segretario Generale ad ***interim***, nominato a capo del Segretariato in base alla decisione della VII Conferenza delle Alpi;

(e) per «***Governo***» si intende il Governo della Repubblica Italiana;

(f) per «***Enti competenti di Bolzano***» si intendono la Provincia Autonoma, il Comune e l'Accademia Europea di Bolzano che hanno stipulato con il Segretariato permanente della convenzione delle Alpi, una Convenzione relativa alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati,

(g) per «***Sede di Bolzano***» si intende la sede operativa distaccata del Segretariato istituito dalla VII Conferenza delle Alpi, come individuata nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, ed ogni altro luogo in Italia dove avrà occasione di operare il personale e gli esperti del Segretariato;

(*h*) per «***Membri del Personale***» si intendono i membri del personale del Segretariato, così come individuati dalla decisione della VII Conferenza delle Alpi;

(*i*) per «**Stato**» si intende una Parte contraente della Convenzione delle Alpi;

(*j*) per «***Rappresentanti degli Stati***» si intendono i capi delle delegazioni degli Stati, i loro supplenti e altri membri che partecipano alle riunioni degli organi della Convenzione delle Alpi;

(*k*) per «***Esperto***» si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Segretario Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Segretariato.

Articolo II

Sede operativa di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

Conformemente alla Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi il Segretariato avrà la propria Sede operativa in Bolzano, e dispone di locali strumenti e servizi secondo quanto stabilito nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato stesso, del 13 settembre 2003, e allegati.

Articolo III

Privilegi ed immunità della Sede di Bolzano

Immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione

(*a*) La Sede di Bolzano sarà inviolabile.

(*b*) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà accedere alla Sede di Bolzano per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale o di un suo delegato. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale del Segretariato, il consenso di accesso alla sede di Bolzano sarà considerato presunto.

(*c*) Il Segretario Generale impedirà che la sede di Bolzano divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

(*d*) I beni di proprietà del Segretariato ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra misura esecutiva o amministrativa, sempreché i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Segretariato.

(*e*) Il Segretariato non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunità nei seguenti casi particolari:

(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Segretariato ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII;

(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo;

(iv) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Segretariato.

Articolo IV

Status giuridico

Il Segretariato godrà della personalità giuridica, in particolare, ha la capacità di:

a) stipulare contratti; b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) di stare in giudizio.

Nell'ambito della sede di Bolzano, il Segretariato potrà effettuare tutte le attività atte a promuovere le sue funzioni quali definite dalle Decisioni della Conferenza delle Alpi. In particolare, potrà convocare riunioni nella sede di Bolzano, o in altro luogo sito in Italia, di concerto con le autorità italiane competenti.

Articolo V

Responsabilità.

(*a*) Responsabilità internazionale

In ragione delle attività del Segretariato, svolte su territorio italiano, il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità internazionale per atti o omissioni del Segretariato o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Segretariato.

(*b*) Assicurazione per responsabilità

Il Segretariato dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

Articolo VI

Agevolazioni finanziarie

1. Libertà dalle restrizioni valutarie

Il Segretariato potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui alle Decisioni della Conferenza delle Alpi, e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale

(*a*) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Segretariato e necessari per la creazione e la gestione della sede di Bolzano, e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso, saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi.

(*b*) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore, al momento della cessione, ed i tassi in vigore a quel momento.

3. Esenzione dalle imposte

(*a*) Il Segretariato, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.

(*b*) Il Segretariato godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

(*c*) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Segretariato.

Articolo VII

Notifica delle nomine.

Il Segretariato informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso la sede di Bolzano. Inoltre, il Segretariato invierà di volta in volta al Governo una lista di tutto il

personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.

Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Segretariato dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Segretariato ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

Articolo VIII

Membri del Personale

(*a*) I membri del personale del Segretariato nonché gli Esperti di cui all'articolo I, lettera (*k*), godranno nel territorio italiano dal momento del loro reclutamento:

(i) di immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa esenzione non si applica alle controversie di lavoro che potranno sorgere tra il Segretariato ed i membri del personale:

(*b*) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o non sono residenti permanenti in Italia, godranno, dal momento del loro reclutamento, dei seguenti privilegi ed immunità:

(i) esenzione per se stessi, per i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri. Su richiesta del Segretariato, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;

(ii) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

(iii) stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;

(iv) stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico;

(v) diritto di importare in esenzione fiscale, franco dogana e senza altre imposizioni, restrizioni o limitazioni alle importazioni del loro mobilio e di altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione fiscale i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli;

(vi) esenzione dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Segretariato.

(vii) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

(*c*) Le esenzioni ai sensi del presente Accordo non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.

(d) Gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, nonché, i dipendenti del Segretariato impiegati presso la sede di Innsbruck, in missione sul territorio italiano per il Segretariato, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (*a*) (i), (*b*) (i) (ii) e (iii).

(*e*) I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Segretariato.

(*f*) Ogni anno il Segretariato comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni del presente Accordo.

Articolo IX

Segretario Generale.

(*a*) Il Segretario Generale godrà, nel territorio della Repubblica Italiana, dal momento della sua nomina, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente.

(*b*) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina godrà, oltre della immunità prevista alla lettera (*a*), delle seguenti immunità e privilegi:

(i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;

(ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) esenzione, per lui e per i familiari conviventi a carico, dalle misure restrittive relative all'immigrazione;

(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri del personale delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

(*c*) Il Segretario Generale, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, godrà, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (*a*) dei seguenti privilegi ed immunità:

(i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

(ii) immunità, dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

(*d*) L'immunità dalla giurisdizione non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

(e) I privilegi e le immunità di cui sopra saranno accordate al membro del personale che sostituirà il Segretario Generale in sua assenza.

Articolo X

Oggetto dei privilegi e delle immunità.

L'oggetto dei privilegi e delle immunità, concessi in base al presente Accordo ai Membri del personale ed agli Esperti del Segretariato, sarà esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Segretariato e l'indipendenza delle persone a cui sono concessi.

Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

Il Segretariato avrà il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità quando dovesse ritenere che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Segretariato.

Il Segretariato coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.

Articolo XI

Comunicazioni

(*a*) Tutte le comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri del personale e agli Esperti del Segretariato nella Sede di Bolzano, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Segretariato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

(*b*) Il Segretariato avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.

Articolo XII

Sicurezza sociale

Nella misura in cui il Segretariato gestisca un sistema di sicurezza sociale, o nel caso in cui un Membro del personale, o un esperto, decida di avvalersi di altro sistema di sicurezza sociale, il Segretariato, il suo Segretario Generale ed i Membri del personale, e gli esperti, saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità italiane per la sicurezza sociale. Un accordo *ad hoc* sarà concluso tra il Governo ed il Segretariato al fine di formalizzare tale esenzione.

Articolo XIII

Contratti

Il Segretariato stabilirà procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale.

Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, il Segretariato inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio.

Il Segretariato dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe, al fine di consentire al Segretariato stesso di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

Articolo XIV

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Segretariato ed il Governo designeranno

ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosi designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del seconda arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il *quorum* e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fa le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici *ad hoc* della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto.

Articolo XV

Accordi supplementari

Il Governo ed il Segretariato potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

Articolo XVI

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo XVII

Revisione e cessazione

(*a*) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.

(*b*) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

Articolo XVIII

Durata dell'Accordo

Fatte salve le disposizioni del comma (*b*) dell'Articolo XVII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Segretariato avra' la Sede di Bolzano.
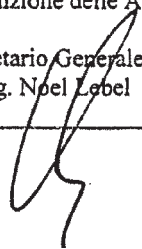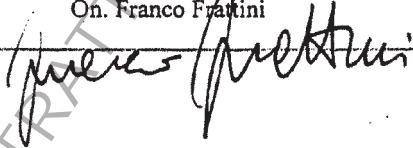
Fatto a Bolzano, il 13 settembre 2003, in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri
On. Franco Frattini

Per il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

Il Segretario Generale a.i.
Sig. Noel Lebel

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3149):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 ottobre 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 28 ottobre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 11ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 novembre 2004; 23 febbraio 2005.

Relazione scritta presentata il 1º marzo 2005 (atto n. 3149-A - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5859):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 e il 7 luglio 2005.

Esaminato in aula l'8 luglio 2005 ed approvato il 13 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3149 B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, in data 18 luglio 2005 con il parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 ottobre 2005.

Relazione scritta presentata il 14 ottobre 2005 (atto n. 3149-C - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

05G0301

LEGGE 15 dicembre 2005, n. **280.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

PROTOCOL NO. 14
TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, AMENDING THE CONTROL SYSTEM OF THE CONVENTION

PROTOCOLE N° 14
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, AMENDANT LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu la Résolution n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000;

Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109e, 111e et 112e Sessions respectivement;

Vu l'Avis n° 251 (2004), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 avril 2004;

Considérant qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;

Considérant, en particulier, qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention est supprimé.

Article 2

L'article 23 de la Convention est modifié comme suit:

«Article 23 – Durée du mandat et révocation

1 Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2 Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.

3 Les juges restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

4 Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.»

Article 3

L'article 24 de la Convention est supprimé.

Article 4

L'article 25 de la Convention devient l'article 24 et son libellé est modifié comme suit:

«Article 24 – Greffe et rapporteurs

1 La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour.

2 Lorsqu'elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l'autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.»

Article 5

L'article 26 de la Convention devient l'article 25 («Assemblée plénière») et son libellé est modifié comme suit:

1 A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot «et» est supprimé.

2 A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un point-virgule.

3 Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est:

«f fait toute demande au titre de l'article 26, paragraphe 2.»

Article 6

L'article 27 de la Convention devient l'article 26 et son libellé est modifié comme suit:

«Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

1 Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2 A la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.

3 Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.

4 Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.

5 Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.»

Article 7

Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est:

«Article 27 – Compétence des juges uniques

1 Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l'article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

2 La décision est définitive.

3 Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.»

Article 8

L'article 28 de la Convention est modifié comme suit:

«Article 28 – Compétence des comités

1 Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 peut, par vote unanime,

a la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou

b la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.

2 Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

3 Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure du paragraphe 1.b.»

Article 9

L'article 29 de la Convention est amendé comme suit:

1 Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit: «Si aucune décision n'a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.»

2 Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est: «Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.»

3 Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 10

L'article 31 de la Convention est amendé comme suit:

1 A la fin du paragraphe a, le mot «et» est supprimé.

2 Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le libellé est:

«b se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l'article 46, paragraphe 4; et»

Article 11

L'article 32 de la Convention est amendé comme suit:

A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.

Article 12

Le paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention est modifié comme suit:

«3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime:

a que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive; ou

b que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.»

Article 13

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l'article 36 de la Convention, dont le libellé est:

«3 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.»

Article 14

L'article 38 de la Convention est modifié comme suit:

«Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire

La Cour examine l'affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.»

Article 15

L'article 39 de la Convention est modifié comme suit:

«Article 39 – Règlements amiables

1 A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

2 La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

3 En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

4 Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l'exécution des termes du règlement amiable tels qu'ils figurent dans la décision.»

Article 16

L'article 46 de la Convention est modifié comme suit:

«Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts

1 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2 L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

3 Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

4 Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

5 Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.»

Article 17

L'article 59 de la Convention est amendé comme suit:

1 Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est:

«2 L'Union européenne peut adhérer à la présente Convention.»

2 Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.

Dispositions finales et transitoires

Article 18

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 18.

Article 20

1 A la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s'appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu'à tous les arrêts dont l'éxécution fait l'objet de la surveillance du Comité des Ministres.

2 Le nouveau critère de recevabilité inséré par l'article 12 du présent Protocole dans l'article 35; paragraphe 3.b de la Convention, ne s'applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.

Article 21

A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.

Article 22

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 19 ; et

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 13th day of May 2004, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, 20 July 2004

The Director General of Legal Affairs of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques du Conseil de l'Europe,

Guy DE VEL

(Traduzione non ufficiale)

PROTOCOLLO N. 14 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, EMENDANTE IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONVENZIONE

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione »),

Vista la Risoluzione n° 1 e la Dichiarazione adottata nella Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'Uomo, svoltasi a Roma il 3 ed il 4 novembre 2000;

Viste le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 ed il 15 maggio 203, rispettivamente nelle sue 109°, 111° e 112 Sessioni

Visto il parere n° 251 (2004) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

Considerando la necessità e l'urgenza di emendare talune disposizioni della Convenzione al fine di mantenere e rafforzare l'efficacia a lungo termine del sistema di controllo, in ragione principalmente del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

Ritenendo, in particolare che occorre vigilare affinché la Corte continui a svolgere il suo ruolo predominante per la protezione dei diritti dell'uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1:

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

«Articolo 23 - Durata del mandato e revoca.

1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l'età di settant'anni

3. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.

4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.»

Articolo 3

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

Articolo 4

L'Articolo 25 della Convenzione diviene l'articolo 24 e la sua formulazione è modificata come segue:

« **Articolo 24 - Cancelliere e relatori**

1 La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

2 Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte, Essi fanno parte della cancelleria della Corte ».

Articolo 5

L'Articolo 26 della Convenzione diviene l'articolo 25 (Assemblea plenaria) e la sua formulazione è modificata come segue:

1 Alla fine del paragrafo *d*, la virgola è sostituita da un punto e virgola e la parola « e» è soppressa.

2 Alla fine del paragrafo *e*, il punto è sostituito da un punto e virgola.

3 E' aggiunto un nuovo paragrafo *f*, la cui formulazione è la seguente:

« *f* fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2.»

Articolo 6

L'articolo 27 della Convenzione diviene l'articolo 26 e la sua formulazione è modificata come segue;

" Articolo 26- Formazione del giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione allargata

1 Per esaminare i casi presentati al suo cospetto, la Corte siede in formazione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Sezioni di sette giudici ed in una Sezione allargata di diciassette giudici. Le sezioni della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.

2 A richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione unanime e per un determinato periodo, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Sezioni.

3 Un giudice che siede in quanto giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale questo giudice è stato eletto.

4 Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente della controversia è membro di diritto della Sezione e della Sezione allargata. Qualora il giudice fosse assente, o non in grado di assolvere le sue funzioni, la persona scelta dal presidente della Corte su di un elenco preliminarmente sottoposto da tale Parte esercita le sue funzioni in qualità di giudice.

5 Fanno altresì parte della Sezione allargata il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Sezione allargata in forza dell'articolo 43, nessun giudice della Sezione che ha pronunziato la sentenza può avervi un seggio, ad eccezione del Presidente della Sezione e del giudice che ha esercitato le sue funzioni a titolo dell'Alta Parte contraente interessata».

Articolo 7

Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 è inserito nella Convenzione, con la seguente formulazione:

«Articolo 27 - Competenza del giudice unico.

1 Un giudice unico può dichiarare che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 è irricevibile oppure radiarlo dal ruolo quando questa decisione può essere presa senza esame complementare.

2 La decisione è definitiva.

3 Se il giudice unico non dichiara che il ricorso è irricevibile o non lo cancella dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare ».

Articolo 8

L'Articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

« Articolo 28 - Competenza dei comitati

1 Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con un voto unanime,

a dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure

b dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.

2 Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3 Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo à partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1.b».

Articolo 9

L'articolo 29 della Convenzione è emendato come segue:

1 La formulazione del paragrafo 1 è modificata come segue: « Se nessuna decisione è stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione è stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere presa separatamente».

2 Si aggiunge alla fine del paragrafo 2 una nuova frase, formulata come segue: «Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene presa separatamente».

3 Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 10

L'articolo 31 della Convenzione è emendato come segue;

1 Alla fine del paragrafo *a*, il termine " e" è soppresso.

2 Il paragrafo *b* diviene il paragrafo *c* ed un nuovo paragrafo *b* viene inserito con la seguente formulazione:

« b si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e»

Articolo 11

L'articolo 32 della Convenzione è emendato come segue

Alla fine del paragrafo 1, una virgola ed il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.

Articolo 12

Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue;

« 3 La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:

a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure

b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito e a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno».

Articolo 13

Un nuovo paragrafo 3 è aggiunto alla fine dell'articolo 36 della Convenzione, con la seguente formulazione:

« In qualsiasi caso dinanzi ad una Sezione o ad una Sezione allargata, il Commissario ai diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze».

Articolo 14

L'articolo 38 della Convenzione è modificato come segue :

« Articolo 38 - **Esame contraddittorio del caso**

La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie».

Articolo 15

L'articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:

« Articolo 39 - Regolamenti amichevoli

1 In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione degli interessati al fine di addivenire ad un regolamento amichevole del caso, nel rispetto dei diritti dell'Uomo come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.

3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata.

4. Questa decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.

Articolo 16

L'articolo 46 della Convenzione è modificato come segue :

« Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze.

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.
2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
3 Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza definitiva è intralciata dalla difficoltà d'interpretare tale sentenza, esso può investire la Corte affinché si pronunzi su tale questione d'interpretazione. La decisione di investire la Corte è presa con un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.
4 Ove il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di attenersi ad una sentenza definitiva in una controversia di cui é parte, esso può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisione adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della questione dell'osservanza di questa Parte degli obblighi relativi al paragrafo 1.
5 Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi è stata violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame»

Articolo 17

L'articolo 59 della Convenzione è emendato come segue

1 Viene inserito un nuovo paragrafo 2, con la seguente formulazione:

« L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione»

2 I paragrafi 2,3, e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 3,4, e 5.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 18

1 Il Presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione ; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo , conformemente alle norme dell'articolo 18.

Articolo 20.

1 Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri.

2 Il nuovo criterio di ricevibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Sezioni e la Sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

Articolo 21

Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che compiono il loro primo mandato è prorogata a pieno titolo , al fine di ottenere un totale di nove anni. Gli altri giudici pongono fine al loro mandato , il quale è legittimamente prorogato di due anni .

Articolo 22

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa :

a) qualsiasi firma,

b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ;

c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e

d) ogni altro atto notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati , hanno firmato il presente Protocollo .

Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 , in francese ed in inglese , entrambi i testi facenti ugualmente fede , in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa . Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5912):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 9 giugno 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 giugno 2005 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 5 e 7 luglio 2005.

Esaminato in aula l'8 luglio 2005 ed approvato il 13 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3546):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª,2ª, 5ª, 14ª e commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 11 ottobre 2005.

Relazione scritta presentata il 19 ottobre 2005 (atto n. 3546-A relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

05G0302

LEGGE 30 dicembre 2005, n. **281.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Accordo

tra la Repubblica Italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine

La Repubblica Italiana e la Romania, qui di seguito denominate "Parti contraenti", attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata la "Convenzione",

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Scopo dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 2
Rapporti con la Convenzione

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono stati utilizzati nella Convenzione.
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:
   a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna;
   b) quando la misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce alla Stato di esecuzione:
   a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e
   b) una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura, secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 4

Principio di specialità

1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
   a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;

b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata dopo averlo lasciato.

2. Ciononostante, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Articolo 5

Trasmissione di documentazione

1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione.
2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorità e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.

Articolo 6

Procedura e diritto applicabile

1. Per l'esecuzione del trasferimento, le parti contraenti applicano la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti contraenti decide sulla richiesta di trasferimento formulata ai sensi del presente Accordo secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna.

Articolo 7

Spese

Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 8

Applicazione nel tempo

Il presente accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne di ratifica delle Parti contraenti.

Articolo 10

Risoluzioni delle vertenze

Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati bilaterali.

Articolo 11

Modifica dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato mediante la stessa procedura seguita per la sua conclusione.

Articolo 12

Rapporti con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni di altri accordi internazionali multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.

Articolo 13

Validità dell'Accordo
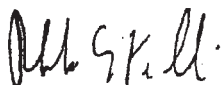
Il presente Accordo avrà efficacia a tempo indeterminato.

Articolo 14

Denuncia dell'Accordo

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l'accordo cesserà di avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell'altra Parte contraente.

Fatto a ...ROMA............... il 13 SETTEMBRE 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana **Per la Romania**

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5500):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 17 dicembre 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 gennaio 2005 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2005; il 26 maggio 2005.

Esaminato in aula il 30 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3470):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'11 ottobre 2005 ed il 23 novembre 2005.

Relazione presentata il 29 novembre 2005 (atto n. 3470-B relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.

05G0313

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Tomczak Ireneusz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tomczak Ireneusz, nato il 24 maggio 1962 a Dobrosolowo (Polonia), cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Magistra Inzyniera Elektryka» conseguito in Polonia presso la scuola superiore di ingegneria «Jurij Gagarin» di Zielona Gòra (Polonia) in data 8 luglio 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Tomczak documenta lo svolgimento di attività professionale in Polonia dal 1988 al 1990 e dal 1990 al 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 20 settembre 2005 e del 25 ottobre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tomczak Ireneusz, nato il 24 maggio 1962 a Dobrosolowo (Polonia), cittadino polacco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) costruzione di macchine.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in cada legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A00100

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2005.

Autorizzazione all'Agenzia del demanio ad effettuare la vendita di taluni immobili, di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del demanio a individuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali nonché a riconoscere di proprietà statale beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto l'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in base al quale l'Agenzia del demanio, autorizzata con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, procede alla vendita a trattativa privata anche in blocco, di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Visti i decreti direttoriali dell'Agenzia del demanio n. 25933 del 19 luglio 2002, n. 3294 del 9 febbraio 2005, n. 42134 del 21 dicembre 2004, n. 33800 e n. 34235 entrambi del 16 dicembre 2005, con i quali è stata effettuata la ricognizione di beni immobili di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Viste le lettere n. 2005/31138/OP del 17 novembre 2005 e n. 2005/32898/OP del 5 dicembre 2005 con le quali l'Agenzia del demanio ha interessato, in ordine ai beni elencati nell'allegato al presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della verifica e della autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42/2004;

Vista la nota prot. n. 124555 del 16 novembre 2005, con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze rende noto che nulla osta all'avvio, da parte dell'Agenzia del demanio e della Società FINTECNA S.p.a., delle attività inerenti la dismissione dei beni immobili ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Ritenuto opportuno procedere relativamente agli immobili di cui al predetto allegato ai sensi del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Vista la nota n. 137351 del 20 dicembre 2005 del direttore generale del Dipartimento del Tesoro con la quale si invitano le Amministrazioni a comunicare il consenso ai fini del concerto per l'emanazione del decreto dirigenziale di codesto Ministero;

Vista la nota n. 600/C/PS .14044 del 23 dicembre 2005 del Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

Vista la nota n. 0016146 del 22 dicembre 2005 del Ministero delle attività produttive - Gabinetto del Ministro;

Vista la nota n. 7857/34.25.04 del 22 dicembre 2005 del Ministero per i beni culturali e le attività culturali - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici - Servizio 1 - Patrimonio architettonico;

Vista la nota n. 401823 del 22 dicembre 2005 del Comando generale Guardia di finanza - IV Reparto - Ufficio infrastrutture;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata in blocco i beni immobili di proprietà dello Stato elencati nell'allegato al presente decreto.

Relativamente all'immobile denominato «Istituto Angelo Mai» sito nel comune di Roma, via degli Zingari n. 13, è fatta salva l'eventuale sostituzione con un immobile di analoghe caratteristiche sito in Roma.

Art. 2.

Gli immobili di cui all'art. 1 saranno alienati a trattativa privata in base ai valori di mercato in favore della Società FINTECNA - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.A. con sede in Roma.

Art. 3.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 4.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

Registrato di alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 178

ALLEGATO

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
1	ABRUZZO	TERAMO	GIULIANOVA	Ex Poligono di tiro	Lungo mare Zara	NCT	32	178		
		TERAMO	GIULIANOVA	Ex Poligono di tiro	Lungo mare Zara	NCT	33	43		
		TERAMO	GIULIANOVA	Ex Poligono di tiro	Lungo mare Zara	NCT	33	51/a		
2	CALABRIA	COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	37		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	44		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	45		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	70		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	96		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	97		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	98		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	114		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	146		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	147		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	148		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	149		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	150		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	151		
3	EMILIA ROMAGNA	MODENA	MIRANDOLA	Edificio Viale I. Balbo, n. 1	Viale Balbo, 1	NCEU	110	330		
4	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	4	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO NCEU 10/A p.lla 657/1
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	5	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO NCEU 10/A p.lla 657/1
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	6	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO NCEU 10/A p.lla 657/1
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	7	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO NCEU 10/A p.lla 657/1
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	8	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO NCEU 10/A p.lla 657/1
5	LAZIO	ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	21		
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	134		GRAFFATA 21
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	227		GRAFFATA 21
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	228		GRAFFATA 21

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	229		GRAFFATA 21
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	330		GRAFFATA 21
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	334	1	GRAFFATA 21
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	334	2	
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	334	3	
		ROMA	ROMA	Ex sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Piazza Verdi, 10	NCEU	549	334	4	
6		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	177		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	178		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	180		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	1	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	2	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	3	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	4	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	5	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	6	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	7	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	8	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	370	1	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	64		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	86		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	1	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	10	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	11	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	2	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	3	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	5	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	6	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	7	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	8	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	9	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCT	493	396		
7		ROMA	ROMA	Ex Istituto Geologico	Via di S. Susanna, 13	NCEU	480	28		
8		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1118		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1119		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1121		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1131		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1132		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1134		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1135		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1136		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1226		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1876		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	2029		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	2030		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3245		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3250		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3251		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3252		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3255		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3256		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3267		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3269		
9		ROMA	ROMA	Zecca dello Stato	Via Principe Umberto 2, 4	NCEU	502	2		
		ROMA	ROMA	Zecca dello Stato	Via Principe Umberto 2, 4	NCEU	502	3		
10	LIGURIA	LA SPEZIA	LERICI (SP)	Località Valestrieri	Strada militare catene/Monte Rocchetta snc	NCT	18	451		
		LA SPEZIA	LERICI (SP)	Località Valestrieri	Strada militare catene/Monte Rocchetta snc	NCT	18	567		
		LA SPEZIA	LERICI (SP)	Località Valestrieri	Strada militare catene/Monte Rocchetta snc	NCT	18	568		
11	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	84		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	85		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	86		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	89		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	91		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	94		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	95		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	96		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	97		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	98		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	99		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	100		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	101		Porzione GRAFFATE 84

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	102		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	104		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	107		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	109		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	110		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	111		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	372		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	373		Porzione GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	84		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	85		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	86		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	89		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	91		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	94		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	95		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	96		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	97		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	98		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	99		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	100		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	101		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	102		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	104		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	107		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	109		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	110		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	111		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	372		Porzione
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	373		Porzione
12		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/21	8051		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	1158	7	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	2628	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	2628	2	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8044		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8053	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8053	2	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8054	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	12		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	3	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	4	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	5	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	6	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	7	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	8	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	9	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	10	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	11	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	12	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	13	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	14	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	16	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	83		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	2	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	3	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	4	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	5	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	6	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	8	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	9	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	10	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	11	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	12	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	13	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	14	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	15	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	16	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	27/p		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	19/p		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	12		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	13		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	28		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	41		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	45		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	83		
13		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	41		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	43		
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	44		
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	45		
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	96		
14		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	66		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	68		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	70		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	79		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	80		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	81		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	82		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	91		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	93		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	94		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	100		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	101		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	102		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	103		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	104		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	134		
15		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	19		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	20		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	21		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	22		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	37		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	49		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	50		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	56		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	58		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	59		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	62		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	63		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	64		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	66		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	67		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	68		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	69		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	70		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	71		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	72		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	73		
16		MILANO	MILANO	Immobile in Via Principe Amedeo	Via Principe Amedeo, 5	NCEU	350	142	703	
		MILANO	MILANO	Immobile in Via Principe Amedeo	Via Principe Amedeo, 5	NCEU	350	182	706	
		MILANO	MILANO	Immobile in Via Principe Amedeo	Via Principe Amedeo, 5	NCT	350	143		
17		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	21	144/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	21	145/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	22	78/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	22	79		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	28	564/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	29	18/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	29	19/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	29	20		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	4		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	55		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	56		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	57		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	58		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	75/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	76		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	77		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	31	250		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	31	251		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	31	252		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	33	103		
18	MARCHE	MACERATA	MACERATA	"Caserma A. Di Tullio" Area ex SARAM	Via Roma, 281	NCT	79	82		
19	PIEMONTE	ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	92/p		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	343/p		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	344		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	345		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	567/p		
20		CUNEO	CUNEO	Edificio Via B. Bruni angolo Via F. Cavallotti	Via B. Bruni	NCEU	90	604		
21		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	137		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	138		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	139		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	140		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	141		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	142		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	143		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	145		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	146		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	149		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	152		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	155		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	156		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	137		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	138		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	139		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	140		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	141		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	142		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	143		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	145		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	147		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	148		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	149		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	152		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	155		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	156		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	169		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	171		
22		TORINO	TORINO	Aliquota ex alveo torrente Dora	C.so Regina Margherita/C.so Potenza	NCEU	1120	40		
23		TORINO	TORINO	Palazzo del Lavoro	C.so Unità d'Italia, 211	NCEU	120	539		
		TORINO	TORINO	Palazzo del Lavoro	C.so Unità d'Italia, 211	NCEU	120	540		
24	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	1	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	3	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	4	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	5	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	6	
25	TOSCANA	GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	149		
		GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	159		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	178		
		GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	168		
26		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	46		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	47		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	49		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	56/p		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	61		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	62		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	63		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	64		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	65		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	66		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	67		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	68		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	69		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	70		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	72		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	73		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	75		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	76		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	77		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	78		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	79		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	80		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	82		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	83		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	84		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	86		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	87		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	88		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	89		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	90		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	91		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	92		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	93		
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	158		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	81		p.lle per 5/6 Demanio dello Stato e 1/6 privati.
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	85		p.lle per 5/6 Demanio dello Stato e 1/6 privati.
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	156		p.lle per 5/6 Demanio dello Stato e 1/6 privati.
		LIVORNO	RIO MARINA		Località Vigneria Villaggio Paese	NCT	13	159		p.lle per 5/6 Demanio dello Stato e 1/6 privati.
27		LUCCA	VIAREGGIO	Area di fabbricato demolito Viale Carducci	Viale Carducci	NCEU	12	291		
28	VENETO	VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	1		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	2		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	3		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	4		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	5		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	6		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	7		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	8		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	9		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	10		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	11		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	12		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	13		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	14		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	15		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	16		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	17		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	18		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	19		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	20		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	A		

06A00110

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Europa Coop.va sociale» a r.l., in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Europa Coop.va sociale» a r.l. con sede in Terracina, via Bottasso, n. 8 - costituita per rogito notaio Bernardo Schiano in data 5 maggio 1998, repert. n. 28755 - BUSC: 3521 - CF 01880820590.

Latina, 12 dicembre 2005

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A00084

DECRETO 12 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa mista «L'Onda» a r.l., in Ponza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminata la relazione di mancata revisione sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «L'Onda» a r.l. con sede in Ponza (Latina), via Roma c/o studio Musella - costituita per rogito notaio Errica Ernesta Grimaldi in data 28 novembre 1991, repert. n. 15880 - BUSC: 3059 - CF 01558150593.

Latina, 12 dicembre 2005

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A00085

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «E.F.B.M. Edil piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «E.F.B.M. Edil piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita in data 6 maggio 1996, con atto a rogito del notaio dott. Boscarelli Vittorio, di Ponte Dell'olio, n. REA 133239, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Fulco Maria Teresa, nata a Reggio Calabria il 19 febbraio 1963, con studio in Bologna, piazza di Porta S. Mamolo, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00092

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.A. Consorzio edile artigiani a r.l.», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.A. Consorzio edile artigiani a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 23 maggio 1976 con atto a rogito del notaio dott. Talani G. Battista di Lucera (Foggia), n. REA 59649, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Castellaneta Salvatore, nato a Fasano il 12 maggio 1960 con residenza in Bari, via Principe Amedeo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00093

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «E.C.T. Eliocartotecnica società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «E.C.T. Eliocartotecnica società coooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 9 aprile 1981 con atto a rogito del notaio dott. Italo Gisolfi di Roma, n. REA 473994 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Maria Stella Coccia, nata a Catanzaro il 21 marzo 1961, con studio in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00094

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Thomas Job produzione e lavoro s.c. a r.l.», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Thomas Job produzione e lavoro s.c. a r.l.» con sede in Bergamo costituita in data 18 gennaio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Vacirca Giovanni di Bergamo, n. REA 327270, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Montevecchio Fabio, nato a Bergamo il 22 agosto 1966, con residenza in Dalmine (Bergamo), via Conte Ratti n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00095

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Insieme per vivere società cooperativa sociale a r.l.», in Bisceglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Insieme per vivere società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita in data 23 gennaio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Bonito Ivo di Bisceglie (Bari), n. 268336 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e il dott. Coscione Paolo, nato a Roma, il dott. Favia Davide, con residenza in Bari via Sagarriga Visconti, 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00096

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cantina sociale la Marina Badesi», in Badesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina sociale la Marina Badesi», con sede in Badesi (Sassari) costituita in data 20 gennaio 1971 con atto a rogito del notaio dott. De Martini Mario di Sassari, n. REA 62239, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fenu Gian Carlo, nato a Ortueri il 5 settembre 1966, con studio in Tempio Pausania, via Vivanti n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00097

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «SE.GI. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SE.GI. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 3 novembre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Bellagamba di Roma, n. 885622 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Masci Giorgio, nato a Roma il 19 settembre 1955, con studio in Roma, via Cassia n. 350, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00098

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «COSIM Società cooperativa sociale a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «COSIM Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 20 settembre 1996, con atto a rogito del notaio dott. Memeo Domenico di Bari, n. 350156 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Barile Vito, nato a Bari il 15 giugno 1970, con residenza in Bari, via Amendola 199/g, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00099

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi 2000», in Bovino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi 2000», con sede in Bovino (Foggia), costituita in data 7 agosto 1999 con atto a rogito del notaio dott.ssa Antonella Di Ruberto di Accadia (Foggia), n. REA 216866, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luigi Rizzo, nato a Lecce il 23 giugno 1960, con studio in Lecce via Reggio Calabria n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00107

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ricerca e sviluppo - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ricerca e sviluppo - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data con atto a rogito del notaio dott. Bartolomucci Franco di Roma, n. REA 934581, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Maria Stella Coccia, nata a Catanzaro il 21 marzo 1961, con studio in Roma via delle Tre Madonne n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00108

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alpina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Alpina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 31 luglio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Grassi Alfio di Roma, n. REA 445505, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Crea Mario Luciano, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 10 dicembre 1966, con studio in Roma via Paolo Emilio n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00109

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Tschudi Patrick Jacques, di titoli di studio e di formazione professionale, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione, di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Tschudi Patrick Jacques, cittadino svizzero, ha chiesto il riconoscimento dei titoli di studio e professionali posseduti, e cioè diploma di maturità liceale conseguito a Zurigo, nonché partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e superamento del relativo esame, ai fini della sua iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla predetta legge n. 39/1989;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394, del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista la dichiarazione di valore in loco del Consolato italiano a Zurigo attestante che il diploma presentato dall'interessato è un titolo finale di scuola secondaria superiore che consente l'immatricolazione universitaria;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, per i loro contenuti formativi, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere delle associazioni di categoria: A.N.A.M.A., Associazione nazionale agenti e mediatori d'affari; F.I.A.I.P., Federazione italiana agenti immobiliari professionali; F.I.M.A.A., Federazione italiana mediatori e agenti d'affari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato dalla Questura di Arezzo il 1° aprile 2003, con scadenza 1° aprile 2010, e che, pertanto, allo stesso non è richiesta la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui al decreto legislativo n. 286/1998;

Decreta:

Articolo unico

1. Al sig. Tschudi Patrick Jacques, nato a Schwanden (Svizzera) il 2 giugno 1969, cittadino svizzero, i titoli di studio e di formazione professionale di cui in premessa sono riconosciuti validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione di cui alla

legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della loro specificità e completezza.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A00090

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Cocchini Carlo, di titoli di studio e di formazione professionale, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione, di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Cocchini Carlo, cittadino americano, ha chiesto il riconoscimento dei titoli di studio e professionali posseduti, e cioè diploma di equipollenza liceale conseguito presso lo Stato della California, nonché partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e superamento del relativo esame, ai fini della sua iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla predetta legge n. 39/1989;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista la dichiarazione di valore in loco del Consolato italiano a Los Angeles attestante che il diploma presentato dall'interessato è un titolo finale di scuola secondaria superiore che consente l'immatricolazione universitaria;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, per i loro contenuti formativi, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere delle associazioni di categoria: A.N.A.M.A., Associazione nazionale agenti e mediatori d'affari; F.I.A.I.P., Federazione italiana agenti immobiliari professionali; F.I.M.A.A., Federazione italiana mediatori e agenti d'affari;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Milano il 27 aprile 2005, con scadenza il 27 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

1. Al sig. Cocchini Carlo, nato a Milano il 2 gennaio 1971, cittadino americano, i titoli di studio e di formazione professionale di cui in premessa sono riconosciuti validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della loro specificità e completezza.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A00091

DECRETO 30 dicembre 2005.

Deroga all'applicazione del decreto ministeriale 21 settembre 2005 relativo alla disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2005, concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti della salumeria, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2005;

Considerato che numerose imprese hanno una quantità elevata di etichette ed imballi conformi alle norme precedentemente in vigore ma non alle norme prescritte dal citato decreto;

Ritenuta la necessità di consentire l'uso di tali etichette ed imballi;

Decretano:

Art. 1.

1. È consentito utilizzare fino al 30 giugno 2006 etichette conformi alle disposizioni vigenti alla data del presente decreto e non conformi alle disposizioni del decreto citato nelle premesse.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono posti in vendita fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A00111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 22 novembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 22 novembre 2005, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 18 novembre 2005, prot. 2676/U/AffGen/05 ha preannunciato la chiusura degli sportelli del P.R.A. di Ancona per il giorno 22 novembre 2005 dalle ore 11,00 alle ore 12,30, per assemblea del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di irregolare funzionamento.

L'ufficio provinciale ACI di Ancona con nota 1726/pra5 del 23 novembre 2005, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 29 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

06A00122

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 25 novembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 25 novembre 2005, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 23 novembre 2005, prot. 2730/U/AffGen/05 ha preannunciato la chiusura degli sportelli del P.R.A. di Ancona per l'intera giornata del 25 novembre 2005, a causa di sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di mancato funzionamento.

L'ufficio provinciale ACI di Ancona con nota 1748/pra5, del 28 novembre 2005, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 29 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

06A00123

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 25 novembre 2005, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa di sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Macerata con nota 2352 1/C-9, del 29 novembre 2005 ha comunicato la chiusura al pubblico, per l'intera giornata del 25 novembre 2005 degli sportelli del P.R.A. a causa di sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 1° dicembre 2005, prot. 2796/U/AffGen/05 ha chiesto l'emissione del provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 29 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

06A00124

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 25 novembre 2005, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 25 novembre 2005, prot. 2734/U/AffGen/05 ha comunicato la chiusura al pubblico per l'intera giornata del 25 novembre 2005 degli sportelli del P.R.A. di Pesaro a causa di sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di mancato funzionamento.

L'ufficio provinciale ACI di Pesaro con nota 1198/PRA - S del 28 novembre 2005 ha comunicato l'effettivo verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 29 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

06A00125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Avviso relativo al rinvio della pubblicazione dell'Albo degli enti autorizzati

Si comunica che per esigenze redazionali la pubblicazione dell'Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, prevista per il 31 dicembre 2005 è rinviata al 31 gennaio 2006.

06A00126

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca del provvedimento recante: «Sospensione dell'autorizzazione della società Pharmatek PMC S.r.l., in San Giuliano Milanese, ad immettere in commercio il presidio medico chirurgico denominato "Pharmaderm"».

Con decreto DGFDM-VII/3347 del 20 dicembre 2005, è revocato il provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 20 agosto 2005, con il quale era stata sospesa l'autorizzazione della società Pharmatek PMC S.r.l. con sede legale in via Visconti di Modrone, 6 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano) ad immettere in commercio il presidio medico chirurgico denominato «Pharmaderm» reg. n. 18753 nella versione salviettina in bustina contenente 3 ml di prodotto.

06A00112

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Nuova Idea» a r.l., in Guardiagrele

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* codice civile della piccola società cooperativa «Nuova Idea» a r.l. pos. n. 1781/315368 - codice fiscale 01887860698 - con sede in Guardiagrele (Chieti), via Madonna Delle Grazie, 31, costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Matteis rep. 36406 loc. Chieti il 18 maggio 1999, repertorio 36406 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro di Chieti, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A12264

Integrazione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Benevento

Si comunica che, con decreto direttoriale n. 75 del 15 dicembre 2005, presso la direzione provinciale del lavoro di Benevento è stata integrata la commissione di certificazione, ex art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la nomina del componente in rappresentanza dei dottori commercialisti.

Chiunque ne abbia interesse può consultare il citato decreto presso la DPL di Benevento - via Pertini n. 1.

05A12262

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37462 del 2 dicembre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 20 aprile 2005 n. 35876 limitatamente al periodo dall'11 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 della FAEM S.r.l. con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Sarno (Salerno).

06A00017

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37461 del 2 dicembre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 29 ottobre 2004 n. 34988 limitatamente al periodo dal 25 gennaio 2005 al 29 agosto 2005. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per cessazione di attività della Manifatture Segalini S.p.a. con sede in Molteno (Lecco), unità di Molteno (Lecco), per il periodo dal 25 gennaio 2005 al 26 giugno 2005.

06A00018

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37442 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Recapito Express S.c. a r.l. con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1º aprile 1995 al 31 marzo 1996;

Con decreto n. 37443 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Miba Sinter Italy S.r.l. con sede in Torino, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006;

Con decreto n. 37444 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CDI Industria Tessile S.r.l. con sede in Calitri (Avellino), unità di Calitri (Avellino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006;

Con decreto n. 37445 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Evergreen S.r.l. con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006;

Con decreto n. 37446 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Elco Società cooperativa a responsabilità con sede in Pont Canavese (Torino), unità di Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 22 agosto 2005 al 21 agosto 2006;

Con decreto n. 37447 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Inmetess S.p.a. con sede in Torino, unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006;

Con decreto n. 37448 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manfredonia Vetro S.p.a. con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), unità di Monte Sant'Angelo (Foggia), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006;

Con decreto n. 37449 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Salottificio Design 2000 S.r.l. con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006;

Con decreto n. 37450 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industria alimentare carne - Inalca S.p.a. con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Rieti, per il periodo dal 20 agosto 2005 al 19 agosto 2006;

Con decreto n. 37451 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura dell'Alto Jonio S.r.l. con sede in Nocara (Cosenza), unità di Nocara (Cosenza), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006;

Con decreto n. 37452 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Umile Shoes S.r.l. con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006;

Con decreto n. 37453 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dino Bikes S.p.a. con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006;

Con decreto n. 37454 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Smeraldo S.p.a. con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006;

Con decreto n. 37455 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura Fontanella S.p.a. con sede in Masserano (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006;

Con decreto n. 37456 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Piombifera S.r.l. con sede in Genova, unità di Carasco (Genova) e Genova, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006;

Con decreto n. 37457 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Gilmar Divisione Industria S.p.a. con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini), unità di San Giovanni in Marignano (Rimini), per il periodo dal 23 agosto 2005 al 22 agosto 2006;

Con decreto n. 37458 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Timavo & Tivene S.p.a. con sede in Bollate (Milano), unità di Minerbio (Bologna), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 febbraio 2006;

Con decreto n. 37459 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Piva Lino ditta individuale con sede in Rimini, unità di Rimini, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006;

Con decreto n. 37460 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Florence S.r.l. con sede in Casole d'Elsa (Siena), unità di Casole d'Elsa (Siena), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006;

Con decreto n. 37490 del 2 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Oliit S.r.l. con sede in Parma, unità di Scarmagno (Torino), Avezzano (L'Aquila), Chieti, per il periodo dal 19 ottobre 2005 al 18 aprile 2006.

06A00019

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37463 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della RCS Quotidiani S.p.a. con sede in Milano, unità di: Roma, Milano, Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 37464 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Recapito Express S.c. a r.l. con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1º aprile 1995 al 31 marzo 1996.

Con decreto n. 37465 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Miba Sinter Italy S.r.l. con sede in Torino, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 37466 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CDI Industria Tessile S.r.l. con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37467 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Evergreen S.r.l. con sede in Sandigliano (Biella) e unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37468 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Elco Società cooperativa a responsabilità con sede in Pont Canavese e unità di Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 22 agosto 2005 al 21 agosto 2006.

Con decreto n. 37469 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Invietess S.p.a. con sede in Torino, unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37470 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Manfredonia Vetro S.p.a. con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia) e unità di Monte Sant'Angelo (Foggia), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37471 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Salottificio Design 2000 S.r.l. con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006.

Con decreto n. 37472 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria alimentare carne - Inalca S.p.a. con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Rieti, per il periodo dal 20 agosto 2005 al 19 agosto 2006.

Con decreto n. 37473 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura dell'Alto Jonio S.r.l. con sede in Nocara (Cosenza) e unità di Nocara (Cosenza), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37474 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Umile Shoes con sede in Trani (Bari) e unità di Trani (Bari), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37475 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dino Bikes con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37476 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Smeraldo S.p.a. con sede in Cerreto Castello (Biella) e unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37477 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura Fontanella S.p.a. con sede in Masserano (Biella) e unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37478 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Piombifera S.r.l. con sede in Genova, unità di Carasco (Genova) e Genova, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37479 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gilmar Divisione Industria con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini) e unità di San Giovanni in Marignano (Rimini) per il periodo dal 23 agosto 2005 al 22 febbraio 2006.

Con decreto n. 37480 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Timavo & Tivene S.p.a. con sede di Bollate (Milano), unità di Minerbio (Bologna), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 37481 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Piva Lino ditta individuale con sede in Rimini e unità di Rimini, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37482 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Florence S.r.l. con sede in Casole d'Elsa (Siena) e unità di Casole d'Elsa (Siena), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37485 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento salariale per contratto di solidarietà della Magazzini Basile S.r.l. con sede in Enna, unità di: Barrafranca, Enna «Da Vinci», Enna «Pettirosso», Enna «Roma», Enna, Leonforte (Enna), Piazza Armerina (Enna), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37486 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Seeber, con sede in Laives* Leifers (Bolzano) e unità di Laives* Leifers (Bolzano), per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37487 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Tnt Arvil Joint Venture Tnt Arcese Bonzano S.p.a. con sede in Torino, unità di Rivalta di Torino (Torino), Torino, Verrone (Biella), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 37491 del 2 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della Oliit S.r.l. con sede in Parma, unità di Scarmagno (Torino), Avezzano (L'Aquila), Chieti, per il periodo dal 19 ottobre 2005 al 18 aprile 2006.

Con decreto n. 37574 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fratelli Spada S.p.a., con sede e unità di Ciampino (Roma), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 37575 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Poligrafici Editoriale S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, Firenze, Milano, Roma, per il periodo dal 26 gennaio 2005 al 25 luglio 2005.

Con decreto n. 37576 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della On Line System S.r.l., con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), per il periodo dal 16 aprile 2005 al 15 ottobre 2005.

Con decreto n. 37577 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine Grafiche Novara 1901, con sede in Novara, unità di Gravellona Toce (Verbania), Novara, per il periodo dal 28 agosto 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 37578 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Società Editrice Il Tempo S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma (Poligrafici), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 marzo 2006.

Con decreto n. 37579 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della Seat Pagine Gialle S.p.a., con sede in Milano, unità di Torino, Milano, Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 37580 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Il Sole 24 Ore S.p.a., con sede e unità di Milano, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37581 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rotocalcografica Italiana S.p.a., con sede e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 30 marzo 2005 al 29 settembre 2005.

Con decreto n. 37582 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova C.G.M. - Costruzioni meccaniche generali S.r.l., con sede e unità di Poggio Renatico (Ferrara), per il periodo dal 1º maggio 2005 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 37583 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sirti Sistemi S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Roma, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37584 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Larep già Telemont S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma (via Casale Settebagni) - (via Salaria) - (via Tiburtina), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 30 luglio 2006.

Con decreto n. 37585 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Impreconsit S.p.a., con sede in Napoli, unità di Amantea (Cosenza), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37586 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Coats Cucirini S.p.a., con sede in Milano, unità di Rieti, per il periodo dal 12 settembre 2005 al 10 settembre 2006.

Con decreto n. 37587 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Il Mercatone di Perugia S.r.l., con sede e unità di Corciano (Perugia), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37588 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della MGO S.p.a., con sede in Milano, unità di Oleggio (Novara), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37589 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CPM S.p.a., con sede in Torino, unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37590 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sanitaria Valpadana S.p.a., con sede e unità di Sarego (Vicenza), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37591 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale della Cromafil S.r.l., con sede e unità di Trivero (Biella), per il periodo dal 22 agosto 2005 al 21 agosto 2006.

Con decreto n. 37592 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Myrto S.r.l., con sede e unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37593 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cutolo Michele & Figli S.p.a., con sede e unità di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 37594 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pellegrini c/o Fiat Auto Mirafiori Presse S.p.a., con sede in Milano, unità di Torino, per il periodo dal 22 marzo 2004 al 18 giugno 2004.

Con decreto n. 37595 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Iar Siltal S.p.a., con sede in Occimiano (Alessandria), unità di Bassano del Grappa (Vicenza), Occimiano e Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37596 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Gemona Manifatture S.p.a., con sede e unità di Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37597 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stylbiella di Giorgio e Giancarlo Perino & C. - Società in accomandita semplice, con sede e unità di Valdengo (Biella), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37598 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Fimet motori e riduttori S.p.a., con sede in Torino, unità di Bra (Cuneo), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37599 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Metecno Industrie S.p.a., con sede in Napoli, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37600 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Isalp S.r.l., con sede e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 9 settembre 2005 all'8 settembre 2006.

Con decreto n. 37601 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Shoe Maker S.r.l., con sede e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 22 agosto 2005 al 21 agosto 2006.

Con decreto n. 37602 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stoppani S.p.a., con sede e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37603 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gemeaz Cusin c/o Oliit S.r.l., con sede in Segrate (Milano), unità di Avezzano (L'Aquila), Chieti, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 18 ottobre 2005.

Con decreto n. 37604 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della F.I.S. Fabbrica italiana sintetitici S.p.a., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 37605 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pilkington Italia S.p.a., con sede e unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37606 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Megaron S.p.a., con sede in Nocera Superiore (Salerno), unità di Siano (Salerno), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37607 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Billa AG S.p.a., con sede in Milano, unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 agosto 2005 al 2 agosto 2006.

Con decreto n. 37608 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Billa AG S.p.a., con sede in Milano, unità di Arcore (Milano), Alghero (Sassari), Anzio (Roma), Cagliari, Genova, Milano (via Palmanova 65) - (piazza Diocleziano) - (F. Armate), Nichelino (Torino), Pisa, Reggio nell'Emilia, Rende (Cosenza), Rho (Milano), San Dona' di Piave (Venezia), Sesto San Giovanni (Milano), Terni, Torino, Treviso, per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37609 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Progetto Elettronica 92 S.r.l., con sede in Milano, unità di Bologna, Casalnuovo di Napoli (Napoli), Padova, Reggio nell'Emilia, Rho (Milano), per il periodo dal 14 luglio 2005 al 3 agosto 2005.

Con decreto n. 37610 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Teleco Cavi S.p.a., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di Frosinone, Roseto degli Abruzzi (Teramo), Roseto degli Abruzzi - loc. Voltarrosto (Teramo), Notaresco (Teramo), per il periodo dall'11 agosto 2005 al 10 agosto 2006.

Con decreto n. 37613 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stola S.p.a., con sede in Rivoli (Milano), unità di Cinisello Balsamo (Milano), Rivoli (Torino), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37614 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Consorzio agrario regionale della Lucania e Taranto S.r.l., con sede in Potenza, unità di Lavello (Potenza), Matera, Potenza, Taranto, per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37615 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Elettrocable S.r.l., con sede e unità di Caiazzo (Caserta), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37616 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Saipem S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Chieti, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37617 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Capgemini Italia S.p.a., con sede in Roma, unità di Siracusa, per il periodo dal 9 agosto 2005 all'8 agosto 2006.

Con decreto n. 37618 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Casadei Gianfranco S.p.a., con sede e unità di Verucchio (Rimini), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37619 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.I.L. S.p.a., con sede in Pozzilli (Isernia), unità di Pozzilli (Isernia), Segrate (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37620 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Print Center di Zaccone Francesco & C. S.n.c., con sede e unità di Messina, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37621 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Geis S.r.l., con sede in Cosenza, unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 20 novembre 2002 al 19 novembre 2003.

Con decreto n. 37622 del 15 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Torriani & C S.r.l., con sede e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

06A00020 - 06A00104

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37529 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 28 aprile 2005 al 27 aprile 2006 nonché concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 28 aprile 2005 al 27 ottobre 2005 della Società editrice Il Tempo S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma (Giornalisti).

Con decreto n. 37530 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 68/1987 per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 febbraio 2006 della Editrice Quadratum S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano.

06A00101

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 37560 del 15 dicembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 22 settembre 2004, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori per la realizzazione dell'Autostrada Messina - Palermo, lotto 29, in località Tusa.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, area dei comuni di Vazzano, S. Onofrio, Soriano Calabro, Stefanaconi.

Con decreto n. 37561 del 15 dicembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 22 novembre 2004, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Vazzano, S. Onofrio, Soriano Calabro, Stefanaconi, Pizzoni (Vibo Valentia).

Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 - Tronco 3, tratto 2, lotto 1, dal km 348+600 al km 359+400 dell'autostrada SA-RC.

06A00102

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 37611 del 15 dicembre 2005 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori per la realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo lotto 29 in località Tusa, per il periodo dal 22 settembre 2004 al 21 dicembre 2006.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 223, art. 11, area dei comuni di Vazzano, S. Onofrio, Soriano Calabro, Stefanaconi.

Con decreto n. 37612 del 15 dicembre 2005 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area dei comuni di Vazzano, S. Onofrio, Soriano Calabro, Stefanaconi Pizzoni (Vibo Valentia), imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 - Tronco 3, tratto 2, lotto 1, dal km 348+600 al km 359+400 dell'autostrada SA-RC, per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 febbraio 2007.

06A00103

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37498 del 6 dicembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36598 del 19 luglio 2005 limitatamente al periodo dal 30 agosto 2005 al 31 gennaio 2006 della ECM.IT S.r.l., con sede in Pieve di Soligo (Treviso), unità di S. Vito al Torre e Visco (Udine).

06A00105

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37517 del 13 dicembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36582 del 18 luglio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tintoria Zerbi S.r.l., con sede in Milano, unità di Lonate Ceppino (Varese), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

06A00106

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Orientali del Friuli Picolit».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del Friuli» del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Orientali del Friuli Picolit» e l'integrazione alla suddetta domanda presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;

Visti gli esiti favorevoli dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 settembre 2005, sulla base delle norme stabilite dal Comitato nazionale sopracitato;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

———

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Picolit» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. La sottozona «Cialla» è disciplinata tramite l'allegato in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» è riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Picolit per almeno l'85%.

2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con esclusione del vitigno Traminer aromatico.

Art. 3.

1. Le uve di cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a Sud di Cividale) e poi devia verso Est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la s.s. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

2. Tutti i vigneti della varietà «Picolit», regolarmente iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» in data antecedente alla approvazione del presente disciplinare, vengono iscritti di diritto nell'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro.

5. È vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.

6. La produzione massima di uva ammessa è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

7. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origina controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio».

3. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% vol.

4. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata.

5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Non è consentita nessuna pratica di arricchimento.

6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55% pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro.

7. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» per tutto il prodotto.

8. È consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» può essere posto in commercio dopo il 1º di settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 8.

1. In etichetta è vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «classico», e similari.

2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacità non superiore a 5 litri.

5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.

6. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino.

SOTTOZONA «CIALLA»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» è riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Picolit 100%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla» è di tonnellate 4 per ettaro.

2. Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 22.

3. I nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì consentita la vinificazione e l'imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata sottozona «Cialla».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona» Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento del vino Picolit è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 7.

1. L'indicazione della sottozona in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alla denominazione ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovrà essere posto in commercio non prima del primo settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

06A00058

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del Friuli» dell'11 dicembre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le sottozone «Cialla» e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.

1. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla gialla;

Riesling (da Riesling renano);

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère);

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pignolo;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Refosco nostrano;

Schioppettino;

Tazzelenghe,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» nella specificazione «Refosco nostrano» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti coltivati nei comuni di Attimis, Nimis, Faedis, Torreano, Povoletto e Tarcento.

4. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la specificazione «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.

5. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la specificazione «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.

6. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la specificazione «Dolce» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono, essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficentemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 3,700 per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» è di 11 tonnellate per ettaro.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata: «Colli Orientali del Friuli». Qualora la resa uva - vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

4. È ammessa la colmatura dei vasi vinari con un massimo del 5% di vini di altre varietà purché dello stesso colore ed annata ed aventi diritto alla denominazione d'origine controllata «Colli Orientali del Friuli», fermo restando l'aumento massimo del 15% previsto dall'art. 2, comma 2, sia per il vitigno che per l'annata.

Art. 6.

1. I vini «Colli Orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Pinot grigio:

colore: paglierino con riflessi ramati;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Riesling:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Tocai friulano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico con aroma intenso;

sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso e gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Colli Orientali dei Friuli «Bianco»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, armonico;

sapore: asciutto, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Colli Orientali del Friuli «Dolce»:

colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;

odore: intenso, gradevole, armonico;

sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Colli Orientali del Friuli «Rosso»:

colore: rosso, granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Cabernet:

colore: rosso intenso, granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;

odore: erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Merlot:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;

odore: intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Refosco nostrano:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;

odore: delicatamente profumato, vinoso;

sapore: asciutto, fresco, di corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Schioppettino:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Tazzelenghe:

colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli Orientali del Friuli» la menzione «Riserva» è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Colli Orientali del Friuli» e denominazione di origine controllata ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

3. È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.

4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

5. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

6. Relativamente alla varietà Pignolo è ammessa l'immissione al consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

———

ALLEGATO

SOTTOZONA CIALLA

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine «Colli Orientali del Friuli» con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Ribolla gialla;

Verduzzo friulano;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la varietà Picolit.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dai confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini: «Colli Orientali del Friuli Verduzzo friulano Cialla», «Colli Orientali del Friuli Ribolla gialla Cialla» e «Colli Orientali del Friuli Bianco Cialla» è di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Colli Orientali

del Friuli Refosco dal peduncolo rosso Cialla», «Colli Orientali del Friuli Schiopettino Cialla» e «Colli Orientali del Friuli Rosso Cialla», la produzione massima è di 6 tonnellate per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia, lieve sentore di vaniglia;

sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, fresco, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;

sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;

sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.

1. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. L'indicazione dei vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:

Ribolla gialla (Ribolia), bianco e rosso: mese di aprile dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;

Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.

3. I vini «Colli Orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO

SOTTOZONA ROSAZZO

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Ribolla gialla;

Pignolo,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei «Colli orientali del Friuli».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua Rio Case fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a Nord, con il «Rio Sossò»; scende a valle lungo il «Rio Sossò»fino alla confluenza con il «Torrente Sossò»; risale a monte lungo il «Torrente Sossò» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione Sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano - Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «II Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva è di tonnellate 8 per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono avere la densità minima di 3500 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,300 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli»- «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in Comuni a questi confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli orientali del Friuli»- «Rosazzo», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Rosso:

colore: rosso intenso o granato se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno e asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

06A00086

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero»;

Ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo modificato degli articoli 2 e 8, del disciplinare di produzione di che trattasi, come riportato nell'allegato annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO».

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo minimo 95%.

Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis é riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.

Art. 8.

Confezionamento

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», ai fini della commercializzazione, devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

È vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

06A00087

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione San Gimignano il 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilità di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese nell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;

Visto il nulla osta della regione Toscana sulla domanda sopra citata;

Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo dell'art. 8, del disciplinare di produzione di che trattasi, come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA ART. 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SAN GIMIGNANO».

8.1 — Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vinsanto» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750.

8.2 — Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vinsanto» è ammessa la chiusura con tappo a vite.

06A00088

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Abruzzo in data 5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la modifica del parametro analitico dell'acidità totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra»;

Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo dell'art. 6 del disciplinare di produzione di che trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 - Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CONTROGUERRA».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:

«Controguerra» rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Controguerra» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato;

sapore: secco, con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Controguerra» novello:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato;

sapore: sapido, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Controguerra» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, floreale;

sapore: fresco,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Controguerra» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico;

sapore: pieno, lungo, perlage fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Controguerra» passito (nelle tipologia bianco e rosso):

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso, se vengono utilizzate le uve a bacca bianca, granato tendente al mattone se vengono utilizzate le uve a bacca rossa;

odore: etereo e caratteristico;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Controguerra» Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Controguerra» Cabernet:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Controguerra» Ciliegiolo:

colore: rosso tendente al cerasuolo;

odore: tipico;

sapore: asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Controguerra» Pinot nero:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Controguerra» Passerina:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: tenue;
sapore: sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Controguerra» Malvasia:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: tipico;
sapore: gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Controguerra» Riesling:
colore: giallo paglierino con sfumature verdoline;
odore: caratteristico e gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Controguerra» Moscato amabile:
colore: paglierino carico;
odore: armonico e caratteristico;
sapore: amabile e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50 % vol, di cui 9,00 % vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Controguerra» Chardonnay:
colore: giallo paglierino poco intenso;
odore: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

06A00089

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601004/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.